

- Con il coinvolgimento di istituzioni e cittadinanza, si propone di:
- contribuire alla divulgazione della figura di Francesco Petrarca, con particolare riguardo al suo soggiorno milanese e alla salvaguardia della sua dimora agreste Cascina Linterno (Monumento Nazionale vincolato ai sensi della legge n.1089 1/6/39 con D.M. 9/3/99);
  - riscoprire la memoria storica del luogo, mediante qualificate iniziative;
    - tutelare e promuovere i reperti di interesse artistico;
    - tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente.

### **ART.5 (ATTIVITÀ)**

- L'Associazione si propone di perseguire le finalità, di cui sopra, tramite:
- l'organizzazione di iniziative divulgative (redazione di documentazione specifica, esposizione di materiale informativo, attività di interesse naturalistico, spettacoli e attività ricreative);
  - l'organizzazione di visite guidate sul territorio, nei luoghi oggetto di attenzione e di tutela.
  - l'organizzazione di mostre, conferenze, gruppi di studio e altre

### **ART.6 (PATRIMONIO)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di rendiconto;
- da tutti i beni che a qualunque titolo pervengano all'associazione da parte di enti pubblici e privati, da soci e non soci.

È fatto obbligo di provvedere alla conservazione e corretta gestione del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi ottenuti da opportune convenzioni (con enti pubblici e privati) e da offerte e oblazioni, donazioni e lasciti, nei termini ammessi dalle vigenti disposizioni;
- in occasione di specifiche manifestazioni, dalla raccolta di fondi per le previste attività, di cui sopra. È fatto obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo icasi espressamente previsti dalla legge.

### **ART.7 (ASSOCIATI)**

Si definisce Socio chi ha partecipato alla fondazione

del "COMITATO SALVAGUARDIA AMBIENTE E CULTURA (CSA)" e chi viene ammesso all'associazione. Possono essere soci, aventi età non inferiore a diciotto anni, coloro i quali siano disposti a sostenere le attività associative e ne condividano lo statuto.

L'Associazione è costituita da:

- i Soci Fondatori del CSA;
- i Soci Ordinari, che presentino una richiesta successiva alla costituzione del CSA. L'aspirante Socio deve presentare domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo per l'adesione. Tale richiesta deve essere sottoscritta da almeno due Soci Fondatori, contenere le generalità dell'aspirante Socio (compresi il domicilio e i recapiti telefonici e di posta elettronica) e indicare il mezzo con il quale si desidera ricevere tutte le comunicazioni dell'Associazione (comprese quelle relative alla convocazione dell'Assemblea dei Soci). L'ammissione dei Soci Ordinari deve essere approvata con specifica delibera del Consiglio Direttivo. Ogni Socio deve versare la quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, entro un termine fissato. La quota associativa e i contributi versati non sono trasmissibili o rimborsabili e non sono soggetti a rivalutazione.

### **ART.8 (CESSAZIONE O ESCLUSIONE)**

La qualità di Socio Fondatore o Socio Ordinario cessa su richiesta dell'interessato o per esclusione, in caso di attività pregiudizievole alle finalità statutarie. La cessazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei componenti. In caso di recesso dalla qualità di socio, sono escluse modalità di rimborso.

### **ART.9 (ORGANI)**

Gli organi del "Comitato Salvaguardia Ambiente e Cultura (CSA)" sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il VicePresidente e il Tesoriere;
- il Collegio dei Garanti.

Tutti gli incarichi, sociali e direttivi, sono a titolo gratuito.

### **ART.10 (CONSIGLIO DIRETTIVO)**

L'Associazione è diretta e amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da tre a dodici membri (e costituito inizialmente dai Soci Fondatori).

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte ai Soci Ordinari come auditori. Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal VicePresidente), viene rinnovato ogni tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante lettera (o in conformità a quanto espressamente indicato dal socio all'atto della sua ammissione) almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando la maggioranza dei componenti è presente in prima convocazione. In mancanza del numero legale, la seconda convocazione avviene entro la giornata successiva. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti (a parità prevale il voto del Presidente della riunione), ad eccezione delle delibere riguardanti:
- l'ammissione di un nuovo socio (con voto favorevole dei due terzi dei presenti);
  - l'esclusione di un socio (con voto favorevole dei due terzi dei componenti);
  - la nomina del Presidente e VicePresidente (con voto favorevole dei due terzi dei componenti);
  - lo scioglimento dell'Associazione (con voto favorevole dei due terzi dei componenti).

### **ART.11 (COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- nomina il Presidente, il VicePresidente e il Tesoriere;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- formula e approva i programmi delle attività;
- stipula convenzioni con gli enti pubblici e privati;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- redige il rendiconto economico e finanziario, preventivo e consuntivo;
- determina l'ammontare della quota associativa annuale.

### **ART.12 (PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE)**

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Spetta al Presidente:

- convocare le riunioni del Consiglio Direttivo, determinarne l'ordine del giorno e presiederle;
    - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - convocare le adunanze dell'Assemblea dei Soci, determinarne l'ordine del giorno e presiederle;
  - sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
    - esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
  - assumere nei casi d'urgenza, ove non sia possibile la convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo, entro il termine improrogabile di quindici giorni lavorativi dalla data di assunzione;
    - esercitare altre funzioni, eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo;
    - nominare un Segretario (anche esterno ai componenti del Consiglio Direttivo).
- In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal VicePresidente, con le medesime funzioni. Il Presidente e il VicePresidente rimangono in carica per tre anni (per non oltre tre mandati).